

Roma, 5 giugno 2000

COMUNE di AVEZZANO

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO
DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
DIVISIONE II

alla PREFETTURA dell'AQUILA

Prot. n. 505311

e p. c. al GABINETTO del MINISTRO
S E D E

2922 Sett. II Sez.1^

Legge 25 agosto 1991 n. 287. Rilascio autorizzazione. Quesito.

Con nota del 20.01. 2000 codesta Prefettura ha trasmesso un quesito del Comune di Avezzano, concernente la possibilità di poter applicare - in tema di rilascio di autorizzazione e di trasferimento di esercizi nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande - gli artt. 41 e 42 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 (norme di esecuzione della legge 11.06.1971 n. 426) in mancanza del regolamento di attuazione della legge 287/91.

In merito lo scrivente fa innanzi tutto presente che l'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, dispone che è abrogato " il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, ad esclusione (...) delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (...)".

Ciò premesso si precisa quanto segue :

In materia di rilascio di autorizzazione e di trasferimento di esercizi nel settore della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande si applicano fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'art. 12 della legge 25 agosto 1991, n.287, l'art. 3, comma 1 della stessee legge 287/91, nonchè la disciplina transitoria prevista dall' art. 2, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25.

Al riguardo , per quanto concerne la fattispecie del trasferimento di sede nell'ambito della medesima zona degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si richiama il punto 9 della circolare n. 3268/c del 13 dicembre 1991, allegata in copia, la quale chiarisce che in tale fattispecie non vi è bisogno di autorizzazione ma di una semplice comunicazione al Comune.

In proposito si invia inoltre copia della lettera circolare prot. n. 530368 del 13.05.1999 relativa sempre ai trasferimenti di sede di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Per quanto concerne, poi, le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, secondo il parere dello scrivente, la disponibilità dei locali, in mancanza di disposizioni regolamentari, attualmente in corso di elaborazione, non può essere ritenuta in ogni caso un presupposto per l'esame della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, proprio perché la legge 287/91, come già fatto presente, non contiene disposizioni specifiche in proposito.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Piero Antonio Cinti)

CON/